INCENTIVE PROMOMEDIA SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

PARTE SPECIALE D

ART. 25 octies D.LGS.231/01

REATI di RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale attiene ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale).

2. LE FATTISPECIE DI REATO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dal Decreto Antiriciclaggio, il quale ha comportato un riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, come si vedrà al successivo paragrafo 4.

In particolare, l'articolo 63, comma 3, Decreto Antiriciclaggio, mediante l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'articolo 25-octies, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.).

Inoltre, l'articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto decreto ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter c.p.) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'ente stesso.

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25octies del D.Lgs. 231/2001, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

2.1. Ricettazione (articolo 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 Euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- iii. l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso. Infine, l'articolo 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

2.2. Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 Euro a 15.493 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- i. la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- ii. il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente. Infine, l'articolo 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la ratio di un siffatto aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

2.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-terc.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 Euro a 15.493 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- i. impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- ii. la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Ricettazione (art. 648 c.p.)		Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2°comma sono:
• Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote	 l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)		un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
		Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2°comma sono:
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità		 l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni Da 400 a 1000 quote	 autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari presente Parte Speciale sono tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "attività sensibili" o "a rischio-reato" di seguito identificate con riferimento alle fattispecie contemplate dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI.

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;

- in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi.

Gran parte delle attività svolte da Promomedia s.r.l. sono già regolamentate da procedure interne scritte.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

1) il Codice Etico:

2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Promomedia ed il sistema di controllo della gestione;

3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Riveste particolare rilievo ai fini della prevenzione dei reati in esame l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi. Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita, sebbene, giova ricordarlo, le condotte in esame siano punibili solo a titolo di dolo.

Per quanto riguarda infine la gestione dei flussi finanziari, essa avviene nel

rispetto della normativa antiriciclaggio.

La mappatura dei rischi ha evidenziato le seguenti aree a rischio reato e attività sensibili, cui sono stati associati presidi di controllo ritenuti adeguati al contenimento del rischio reato.

Aree a rischio reato

- > ACQUISTI
- > VENDITE

Attività sensibili al rischio reato (riciclaggio quale reato generale)

- Selezione fornitori e clienti
- Monitoraggio fornitori e clienti
- ➢ Gestione Incassi
- > Gestione pagament.
- > Gestione amministrazione
- > Gestione rapporti con Banche ed Istituti di credito

Eventuali integrazioni delle summenzionate Aree a Rischio Reato e dei relativi Processi Sensibili e/c Unità Organizzative ccinvolte potranno essere proposte all'Organo Amministrativo dall'OdV di Promomedia, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole unità aziendali.

6.PROCEDURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

Oltre ai principi generali, le regole di comportamento, nonché le attività e procedure generali di prevenzione adottata dalla Società per la prevenzione del rischio di riciclaggio e che, ovviamente, costituiscono gii elementi fondanti del sistema di controllo interno cui tutti i dipendenti, collaboratori, soggetti apicali e partner di Promomedia devono attenersi, la Società ha implementato i seguenti punti di controllo per prevenire il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio quale fattispecie generale, valida per tutti gli operatori economici.

- Verifica di esistenza di eventuali conflitti d'interesse tra le società fornitrici;
- Verifica dei pagamenti effettuati a beneficio dei fernitori (verifiche di congruità);
- Monitoraggio tormalizzato dei fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata e/o fornitori che utilizzano Banche con sede nei medesimi Paesi;
- Sistema di autorizzazione preventiva al pagamento delle fatture (responsabile di funzione richiedente).

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello ed ai paragrafi che precedono, ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, lo stesso organismo è tenuto ad effettuare specifici controlli - e, periodicamente, controlli a campione - sulle attività connesse ai Processi Sensibili descritti ai precedenti paragrafi, diretti a verificare la corretta implementazione ed esecuzione delle stessa in rel'azione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Incentive from media srl L'amministratore unico Addante Saverio